

MODULARIO
C.C. 2

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T89



DOC. INTERNO N. 16651450 del 13/07/2011

Corte dei Conti

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n. 336 /2011

composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione Vittorio Lomazzi

Presidente

Cons. Silvano Di Salvo

Relatore

Cons. Tommaso Viciglione

Cons. Corradino Corrado

Cons. Francesco Uccello

Cons. Laura Cafasso

ha adottato la seguente deliberazione nell'adunanza del 12 luglio 2011

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. n° 64097 in data 7 giugno 2011, a firma del Presidente della Provincia di Napoli, con la quale viene richiesto parere di questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 33 dell'11 luglio 2011 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO;

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe viene richiesto a questa Sezione un parere in merito alle modalità di applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n° 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n° 122, con particolare riferimento alla sussistenza o meno dell'obbligo, in capo all'Amministrazione provinciale interpellante, di accertare l'avvenuto adeguamento degli enti privati a quanto disposto dal predetto comma in ordine alla natura meramente onorifica delle cariche degli organi collegiali, anche di amministrazione, operanti presso detti enti, prima di erogare in favore degli stessi contributi o utilità a proprio carico, e, nell'ipotesi affermativa, se tale condizione vada accertata, oltre che con riferimento agli organi amministrativi, anche relativamente agli organi di controllo e agli altri organi di varia natura operanti presso detti enti privati beneficiari di contributi a carico dell'Amministrazione provinciale.

CONSIDERATO

In rito, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo provinciale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz'altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza avanzata dal Presidente della Provincia di Napoli, in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione provinciale, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno.

Parimenti la richiesta di parere in trattazione va reputata ammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto il quesito posto attiene alla materia della "contabilità pubblica", e, in particolare, alle modalità di applicazione di una norma destinata a conseguire la riduzione dei costi degli apparati amministrativi (cfr. rubrica dell'art. 6 del decreto legge n° 78 del 2010 e vedasi *funditus*, sul punto, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n° 567/2011 del 31 maggio 2011).

Al riguardo va peraltro chiarito che la funzione consultiva ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131 è diretta a fornire un ausilio all'Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è chiamato ad assumere nell'esercizio esclusivo delle proprie funzioni, da condurre con l'autonomia e la discrezionalità previste dall'ordinamento degli enti locali, sicché, con riguardo ai quesiti posti con la richiesta di parere in esame, il Collegio evidenzia come rispetto alla disciplina richiamata, la definitiva qualificazione, in concreto, dei relativi presupposti applicativi sia e rimanga di esclusiva spettanza dell'Amministrazione interessata. Tanto più considerato che, dall'eventuale erronea applicazione della medesima disciplina, derivano conseguenze sul piano della responsabilità erariale (l'art. 6, comma 2, del decreto-legge n° 78 del 2010 precisa che "la violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli."). Invero, come più volte sostanzialmente precisato anche da questa Sezione, "la funzione consultiva non può rivolgersi a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di iniziative giudiziarie, anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, così come non può avere ad oggetto condotte assoggettabili all'esame di organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa o tributaria, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali" (così, condivisibilmente, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n° 56/2011 cit.).

Nel merito del quesito posto, e sulla scorta di quanto innanzi chiarito in ordine ai limiti e alla finalità della funzione consultiva ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131, va poi osservato quanto segue.

Per l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n° 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n° 122, "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti

indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società".

Ciò premesso, e considerato che, come già innanzi osservato, l'eventuale violazione della suddetta norma, oltre a comportare la nullità degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati, "determina responsabilità erariale", appare necessario il previo accertamento, a cura dell'ente erogatore, della sussistenza delle condizioni di legge per poter procedere alla corresponsione di contributi da porre a carico del proprio bilancio; accertamento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, può essere esperito, in attuazione delle norme di semplificazione ivi contenute, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale venga qualificatamente attestato dal legale rappresentante dell'ente beneficiario che la partecipazione agli organi collegiali dell'ente medesimo e la titolarità di detti organi siano effettivamente onorifiche, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n° 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n° 122, con espresso richiamo alla consapevolezza delle sanzioni previste in caso di rilascio di dichiarazione non veritiera e/o di falsità negli atti (in particolare, cfr. anche artt. 75 e 76 del menzionato d.P.R. n° 445 del 2000).

Passando alla seconda parte del quesito posto alla Sezione, relativa al novero degli "organi collegiali" da ritenere ricompresi nel dettato della norma in esame, va considerato come l'ampiezza e la genericità della formulazione della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge n° 78 del 2010, già rimarcate da questa Corte, sia pure ad altri fini ermeneutici (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n° 10/2011 del 24 marzo 2011; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n° 366/2011 del 15 giugno 2011; deliberazione n° 361/2011 del 15 giugno 2011; deliberazione n° 1065/2010 del 23 dicembre 2010, ecc.), conducono a non ravvisare distinzioni connesse alla natura o alla composizione degli organi collegiali destinatari della norma, tra i quali, dunque, vanno ricompresi anche gli "organi di controllo" e quelli "di varia natura", cui fa riferimento la richiesta di parere in trattazione (vedasi anche la "relazione" diretta al Senato della Repubblica, illustrativa del disegno di legge n° 2228, recante la "conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010 n° 78").

Al riguardo può notarsi come il legislatore abbia introdotto specificazioni (oggettivamente restrittive) relative alla tipologia degli organi collegiali destinatari della "riduzione dei costi degli apparati amministrativi" di cui al menzionato art. 6 del decreto-legge n° 78 del 2010 al primo, ma non al secondo comma di detto articolo, ove, anzi, gli organi collegiali "di amministrazione" vengono espressamente ed esemplificativamente aggiunti dal dettato normativo alla indifferenziata indicazione generale relativa alla "partecipazione agli organi collegiali", prescritta come "onorifica" senza ulteriori specificazioni ("la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle pubbliche finanze, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica"), con ciò rafforzando il convincimento che la natura onorifica della partecipazione a detti organi collegiali, negli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, si estenda a tutti gli organi collegiali, senza eccezione alcuna, salvi, ovviamente, gli organi collegiali di quegli enti espressamente esclusi dall'applicazione della disposizione, specificamente elencati nell'ultimo periodo del comma 2 in esame, innanzi integralmente trascritto.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 12 luglio 2011

IL RELATORE
(Cons. Silvano DI SALVO)

Silvano Di Salvo

Depositato in Segreteria in data



IL PRESIDENTE
(Pres. di Sezione Vittorio LOMAZZI)

Vittorio Lomazzi

12 LUG. 2011

Il Direttore del servizio di supporto
(dott. Mauro Grimaldi)

Mauro Grimaldi